



n. 30856

Sent. 92/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia

composta dai seguenti Magistrati:

Antonio Marco Canu

Presidente

Walter Berruti

Giudice relatore

Barbara Pezzilli

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 30856 del registro

di segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

ANTONINI Luca, C.F. NTNLCU66S21L319O, nato a Tradate il 21.11.1966,

residente in Carbonate (CO), rappresentato e difeso dall'avv. Fulvio Anzaldo

ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Como, via Rezzonico n.

47, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione;

e

TONANI Monica Maria, C.F. TNNMCM67H45B300L, nata a Busto Arsizio

il 5.6.1967 residente a Castellanza (VA), rappresentata e difesa dagli avv.ti

Annalisa Carù e Micaela Chiesa ed elettivamente domiciliata presso lo studio

di quest'ultima in Milano, via Crocefisso n. 5, giusta procura speciale in calce

alla comparsa di costituzione.

Uditi, all'udienza del 25 marzo 2026, con l'assistenza del Segretario Salvatore

Carvelli, il Pubblico ministero Fabio D'Aula, l'avv. Fulvio Anzaldo per il

	convenuto ANTONINI e l'avv. Annalisa Carù per la convenuta TONANI.	
	FATTO	
	Con atto di citazione depositato in data 14.2.2025 la Procura Regionale ha	
	citato in giudizio ANTONINI Luca, responsabile dell'Ufficio tecnico del	
	Comune di Solbiate Olona, e TONANI Monica Maria, professionista	
	inseritosi nel procedimento amministrativo di diverse pratiche edilizie aperte	
	presso il suddetto Comune, in dipendenza di fatti di concussione, corruzione,	
	abuso d'ufficio e falsità ideologica in certificati commessi tra il 2015 e il 2018.	
	In sostanza, l'ANTONINI induceva indebitamente vari imprenditori a	
	nominare la TONANI, architetto e sua compagna, come tecnico incaricato	
	delle varie attività procedurali necessarie, promettendo in cambio una	
	gestione delle pratiche più celere e vantaggiosa, alcune volte in modo da	
	evitare il pagamento di maggiori oneri di urbanizzazione, con conseguente	
	minore entrata per il Comune.	
	I convenuti venivano rinviati a giudizio in data 12.9.2022 per i reati di	
	concussione (art. 317 c.p.) e induzione indebita (art. 319 <i>quater</i> c.p.)	
	finalizzati ad ottenere incarichi professionali per l'Arch. TONANI (capi di	
	imputazione nn. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11). L'ANTONINI anche per abuso d'ufficio	
	(art. 323 c.p.) per non avere effettuato controlli su opere abusive (capo n. 10);	
	per corruzione per esercizio della funzione (art. 318 c.p.) nei confronti della	
	Ditta FA.MA. di Faverio G. ottenendo, in cambio dell'agevolazione	
	nell'aggiudicazione di un appalto di lavori presso la Scuola Aldo Moro,	
	l'installazione di un condizionatore presso la sua abitazione del valore di euro	
	1.240,00 (capo 12); nei confronti della Casalucci S.r.l. e della Ditta AZ	
	Impianti di Zaffin A., ottenendo, in cambio dell'appalto per la posa di un	
	2	

	<i>landmark</i> (in Via IV Novembre) e agevolazioni varie, incarichi remunerati per	
	euro 3.667,50 (capo 13). A carico della TONANI si procedeva invece per	
	falsità ideologica in certificati (art. 481 c.p.) per aver falsamente attestato lo	
	stato dei luoghi e la conformità degli interventi edilizi alla normativa edilizia	
	e urbanistica vigente nel Comune di Solbiate Olona (capi nn. 5, 8).	
	L'ANTONINI veniva condannato ex art. 444 c.p.p. con sentenza del Tribunale	
	di Busto Arsizio del 27.9.2023 n. 832 a tre anni di reclusione, sostituita dal	
	lavoro di pubblica utilità, con interdizione dai pubblici uffici e incapacità di	
	contrattare con la pubblica amministrazione per un anno. La sentenza diveniva	
	irrevocabile il 14.10.2023.	
	In sede disciplinare, gli era irrogata la sanzione della sospensione per sei mesi.	
	La TONANI veniva condannata dal Tribunale di Busto Arsizio con sentenza	
	del 27.9.2023 n. 833 per concorso in tentata concussione e in quattro distinte	
	ipotesi di induzione indebita, una delle quali tentata, (capi di imputazione nn.	
	3, 4, 7 e 9) e falso, con interdizione temporanea dai pubblici uffici e incapacità	
	di contrarre con la pubblica amministrazione per un anno. Veniva inoltre	
	condannata al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale in	
	favore del Comune di Solbiate Olona, da liquidarsi in separato giudizio, oltre	
	al pagamento di una provvisoria di euro 20.000. Tale sentenza era	
	parzialmente riformata dalla Corte d'Appello di Milano con sentenza del	
	31.1.2024 n. 2470, che dichiarava non doversi procedere per i reati di falso	
	per intervenuta prescrizione, con conseguente rideterminazione della pena. La	
	condanna veniva poi confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza del	
	14.1.2026 n. 1621.	
	Tutte le citate sentenze penali sono prodotte in atti.	
	3	

	Nel presente giudizio la Procura regionale chiede la condanna	
	dell'ANTONINI al ristoro delle seguenti voci di danno:	
	a) danno all'immagine del Comune di Solbiate Olona, quantificato utilizzando	
	il criterio di cui all'art. 1, comma 1 <i>sexies</i> della L. n. 20/1994 (ossia il doppio	
	dell' <i>utilitas</i> ricevuta). E quindi, per le condotte corruttive come segue: euro	
	2.480, pari al doppio del valore del condizionatore d'aria che ANTONINI si	
	faceva installare gratuitamente presso la propria abitazione dalla Ditta	
	FA.MA.; euro 7.335, pari al doppio del valore degli incarichi professionali	
	remunerati conferiti dalla Casalucci S.r.l. e dalla Ditta AZ Impianti; euro	
	10.000, pari allo stimato maggior costo dell'appalto per l'apposizione del	
	<i>landmark</i> in Via IV Novembre da parte della Casalucci S.r.l. Per le condotte	
	di concussione e induzione indebita, il danno è calcolato in misura pari al	
	doppio del 20% dei compensi ricevuti dalla TONANI per gli incarichi ottenuti	
	(quota in cui si presume consistere l' <i>utilitas</i> del convenuto). Il totale di tali	
	compensi è di euro 174.250,12, il doppio del 20% è pari ad euro 69.700,04	
	(cfr. pag. 35 citaz.). Il danno all'immagine complessivamente contestato al	
	convenuto ammonta così ad euro 89.515,04;	
	b) danno da disservizio per essere state distolte dalle attività istituzionali	
	persone (con particolare riferimento a quelle impiegate nelle indagini svolte	
	presso il Comune) e risorse (quali le spese per la costituzione di parte civile e	
	di consulenza legale), per euro 18.736,00;	
	c) danno da lesione del nesso sinallagmatico causato dalla distrazione di	
	energie lavorative dai compiti istituzionali a scopi illeciti e dalla conseguente	
	disutilità della retribuzione corrisposta; il danno è calcolato nella misura del	
	20% dell'indennità percepita dall'ANTONINI a titolo di responsabile del	
	4	

	settore nel periodo di commissione degli illeciti (stimato, sulla base degli atti	
	penali, in trenta mesi tra il 2015 e il 2018), per un totale di euro 5.244,00;	
	d) danno da tangente, corrispondente alla traslazione sul costo dell'appalto	
	dell'utilità ottenuta dal convenuto per i citati fatti di corruzione (capi di	
	imputazione nn. 12 e 13), commisurato al valore del condizionatore installato	
	presso la sua abitazione (euro 1.240,00) e al maggior costo stimato per il	
	lavoro di posa del <i>landmark</i> (euro 5.000,00), per un totale a tale titolo di euro	
	6.240,00.	
	La Procura chiede la condanna in solido dell'ANTONINI e della TONANI,	
	essendo quest'ultima intervenuta quale progettista e imputata di falso ex art.	
	481 c. 1 e 2 c.p., al ristoro della seguente voce di danno:	
	e) minore entrata di oneri urbanistici, calcolata sulla base delle perizie	
	depositate nel processo penale rispettivamente in data 6.3.2018 e 1.10.2017 e	
	di una ulteriore perizia del 16.6.2024 disposta dal PM contabile	
	(sostanzialmente confermativa delle precedenti) con riferimento a due	
	pratiche edilizie:	
	1) Rodolfo Comerio S.r.l., SCIA n. 62/2016 per l'esecuzione di opere di	
	manutenzione straordinaria in luogo di ristrutturazione edilizia c.d. pesante,	
	con aumento della s.l.p. e modifica del prospetto dell'edificio, che avrebbe	
	richiesto il permesso di costruire e il versamento del relativo contributo di	
	costruzione, pari a euro 21.160,50;	
	2) Bea S.r.l., per l'approvazione di variante urbanistica con dichiarazione di	
	manufatti edilizi preesistenti e realizzati senza titolo edilizio come nuovi con	
	conseguente risparmio degli oneri di demolizione dovuti al Comune per euro	
	21.348,08, così come quantificato in citazione (cfr. pag. 40 e s.);	
	5	

per un totale di euro 42.508,58.

Parte attrice conclude quindi per la condanna di ANTONINI al pagamento di complessivi euro 153.089,55 (euro 163.089,55 da cui vengono sottratti euro 10.000,00 già versati dal medesimo a titolo di provvisoria), di cui euro 42.508,58 in solido con TONANI, oltre accessori.

Il convenuto ANTONINI si è costituito in data 25.7.2025.

In via preliminare egli eccepisce la prescrizione dell'azione in quanto il Comune ha presentato la denuncia nel 2016 e nel 2018 ha fatto un comunicato stampa sull'indagine in corso, mentre l'invito a dedurre è del 2024. Osserva che: la sentenza di patteggiamento non comporta riconoscimento di responsabilità e non fa stato in altri giudizi ai sensi dell'art. 445, comma 1 *bis* c.p.p.; manca la prova dei danni asseritamente subiti dal Comune, che comunque non ne ha mai lamentati; vi è la responsabilità concorrente del Comune di Solbiate Olona e di TONANI Monica; in sede penale è stata concordata e pagata una somma a titolo risarcitorio del danno d'immagine del Comune con le relative spese di giudizio; non si potrebbe porre a base della quantificazione del danno all'immagine l'importo percepito come compenso dall'Arch. TONANI per la sua attività professionale non trattandosi di *utilitas* propria. Contesta analiticamente le conclusioni del consulente tecnico del PM penale, che non si sono formate nel contraddittorio e nemmeno sono state considerate nella sentenza di patteggiamento. Con riferimento alle pratiche edilizie Comerio e Bea sostiene che il procedimento e gli atti adottati sono legittimi e che l'asserita mancata entrata di oneri urbanistici è da imputare esclusivamente all'Arch. TONANI quale autrice delle false attestazioni. Nel merito conclude per il rigetto delle domande e, in subordine, di limitare la

	Comune con i precedenti permessi di costruire (n. 94/2009 e n. 93/2012),	
	curati da altro professionista. Il rilievo ortofotografico utilizzato dal	
	consulente del PM non sarebbe probante, in quanto privo di data certa e non	
	supportato da altri atti. Comunque, non vi sarebbero accertamenti di	
	abusivismo edilizio. La difesa contesta in ogni caso che fosse dovuto il	
	contributo straordinario, sostenendo che la Regione Lombardia non ha mai	
	adottato provvedimenti attuativi dell'art. 16, comma 4, lett. d <i>ter</i>) del D.P.R.	
	n. 380/2001, che quindi non è applicabile nel territorio regionale. Ha	
	prospettato in via istruttoria l'opportunità di disporre una c.t.u. e concluso per	
	il rigetto della domanda.	
	Nell'udienza del 18 settembre 2025 la causa veniva rinviata al 25 marzo 2026	
	su istanza del PM in considerazione della tardiva costituzione della TONANI,	
	con assegnazione di termine per memorie.	
	Il PM ha depositato propria memoria in data 20 febbraio 2026, nella quale, in	
	accoglimento delle istanze difensive, riduce la domanda nei confronti della	
	TONANI stralciando il danno richiesto in relazione alla pratica Bea (permesso	
	di costruire n. 84/2015 in attuazione di variante) per mancanza di prova di	
	concorso causale quanto alla mancata entrata del maggior contributo	
	urbanistico (per nuova costruzione anziché ristrutturazione) e assenza di	
	norma attuativa regionale per quanto riguarda il contributo straordinario,	
	confermandola per il resto. In relazione all'eccezione di prescrizione della	
	TONANI, ne ha rilevato la tardività (v. punto 2, pag. 5). Nel merito,	
	l'eccezione sarebbe comunque infondata, così come quella sollevata da	
	ANTONINI.	
	Anche l'ANTONINI e la TONANI hanno depositato memorie rispettivamente	
	8	

	in data 20 febbraio e 17 febbraio 2026 nelle quali ribadiscono le proprie difese.	
	All’udienza del 25 marzo 2026, le parti hanno argomentato e richiamato le	
	rispettive conclusioni come in atti.	
	In relazione alla componente del danno da disservizio data dalle spese legali	
	liquidate al Comune nel processo penale, pari a circa 18.000 euro, il difensore	
	dell’ANTONINI ha precisato che il suo assistito le ha pagate integralmente	
	anche per altro coimputato nel medesimo processo (trattandosi di condanna in	
	solido), per cui andrebbe scorporato il 50%. Su tale richiesta, il P.M. si è	
	espresso favorevolmente.	
	Il giudizio è stato quindi trattenuto a decisione.	
	MOTIVI DELLA DECISIONE	
	1. In via preliminare va esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione	
	contabile sollevata dalla convenuta TONANI per essere un libero	
	professionista incaricato dal privato e quindi privo di rapporto di servizio con	
	la p.a.	
	Tale eccezione è ritenuta priva di fondamento da parte attrice, che rimarca	
	come il rapporto di servizio non postuli necessariamente l’esistenza di un	
	formale vincolo di pubblico impiego, ma ricorre ogniqualvolta un soggetto,	
	pur esterno all’organizzazione amministrativa, venga incaricato di un’attività	
	funzionalmente riferibile alla pubblica amministrazione e inserito in modo	
	qualificato nel procedimento amministrativo. Nel caso di specie, l’Arch.	
	TONANI, in qualità di progettista e asseveratore per le pratiche edilizie basate	
	su SCIA, era chiamata, per espressa previsione normativa (cfr. artt. 23 e 29,	
	comma 3 del D.P.R. n. 380/2001), a rendere attestazioni e asseverazioni con	
	valenza pubblicistica, assumendo la qualifica di persona esercente un servizio	
	9	

	di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 c.p. Tali attestazioni, in	
	quanto destinate a sostituire i controlli preventivi dell'amministrazione, sono	
	connotate da valore di fede pubblica e sono poste a presidio di interessi	
	pubblici primari, quali la legalità dell'azione amministrativa e la corretta	
	determinazione degli oneri concessori. Ne consegue che l'attività certificativa	
	del progettista non è svolta nell'esclusivo interesse del committente privato,	
	ma nell'interesse della pubblica amministrazione, che su di essa fonda il titolo	
	a costruire e la quantificazione delle entrate dovute. Nel caso di specie, le	
	condotte ascritte alla TONANI (aventi anche rilievo penale) sono consistite in	
	false attestazioni circa la natura e la consistenza degli interventi edilizi ed	
	hanno avuto efficacia determinante il titolo abilitativo e la stima degli oneri di	
	urbanizzazione e del contributo di costruzione, cagionando una minore entrata	
	per l'ente locale. Deve pertanto ritenersi sussistere, limitatamente a tali	
	condotte, un rapporto di servizio fondato sull'inserimento funzionale e	
	qualificato del professionista nel procedimento amministrativo, idoneo a	
	radicare la giurisdizione della Corte dei conti e la responsabilità per il danno	
	erariale che ne è derivato.	
	Tali osservazioni colgono nel segno.	
	Per la costituzione del rapporto di servizio, che radica la giurisdizione	
	contabile, invero, è sufficiente che una persona fisica, o anche giuridica, venga	
	inserita a qualsiasi titolo nell'apparato organizzativo pubblico e investita, sia	
	autoritativamente che convenzionalmente, dello svolgimento, in modo	
	continuativo, di un'attività retta da prescrizioni di rilievo pubblicistico, di una	
	funzione strumentale alla prima ovvero di un'attività che comunque compete	
	istituzionalmente alla p.a., anche se di natura privata, così da essere partecipe	
	10	

	Del resto, i poteri certificativi esercitati dalla convenuta quale esercente	
	servizio di pubblica necessità (e in base a cui è stata imputata e condannata	
	per falso ex art. 481 c.p.) non sono in contestazione.	
	La giurisprudenza è univoca nel ritenere estesa la cognizione del giudice	
	contabile sull'azione risarcitoria promossa nei confronti del direttore dei	
	lavori e del collaudatore di un'opera pubblica, in ragione del fatto che tali	
	figure professionali devono ritenersi organi tecnici straordinari della p.a.	
	dotati, in quanto tali, di poteri amministrativi (cfr. <i>ex multis</i> Cass. SS.UU. n.	
	27071/2016), a differenza del solo progettista dell'opera pubblica, che svolge	
	un incarico meramente privatistico, di prestazione professionale, da cui non	
	nasce alcun rapporto di servizio con la p.a. committente idoneo a radicare la	
	giurisdizione contabile.	
	In generale viene quindi esclusa la giurisdizione contabile sui soggetti privati	
	beneficiari di incarichi da parte della p.a. qualora il pregiudizio sia	
	conseguenza di comportamenti tenuti nella veste di controparte contrattuale	
	dell'amministrazione medesima, rimanendo essi sul piano del corretto	
	adempimento delle obbligazioni contrattuali, del quale conosce il g.o. (cfr.	
	Cass. S.U. n. 10324/2016).	
	Diversa è la situazione nel caso in esame, dove il professionista interviene su	
	incarico del privato richiedente per formare un atto essenziale alla funzione	
	amministrativa di verifica della conformità urbanistica dell'opera,	
	divenendone quindi compartecipe essenziale.	
	Va quindi ritenuta e affermata la giurisdizione di questa Corte.	
	2. Deve poi essere respinta l'eccezione di carenza di interesse ad agire della	
	Procura contabile per avere il Comune di Solbiate Olona dichiarato l'assenza	
	12	

di danni patrimoniali.

Per costante giurisprudenza, il diritto fatto valere attraverso l'azione di responsabilità amministrativo-contabile, che attiene al rapporto di natura pubblicistica tra l'amministrazione e il dipendente che ha causato il danno erariale, è posto a tutela dell'interesse generale alla conservazione ed alla corretta gestione del patrimonio pubblico, è esercitabile esclusivamente dalla Procura della Corte dei conti e non è disponibile da parte dell'amministrazione lesa (cfr. ad es. Sez. Piemonte n. 234/2021).

L'accertamento della ricorrenza di un danno risarcibile avviene pertanto nell'ambito del giudizio demandato alla Corte dei conti, non potendosi dare rilievo in tale sede ad eventuali rinunce o dichiarazioni di insussistenza di danno da parte dell'amministrazione danneggiata.

3. Entrambi i convenuti eccepiscono la prescrizione dell'azione erariale, avendo il Comune di Solbiate Olona presentato la denuncia nel 2016 e fatto un comunicato stampa sull'indagine in corso nel 2018, mentre l'invito a dedurre è del 2024.

L'eccezione può essere utilmente scrutinata solo per il convenuto ANTONINI, in quanto la TONANI, come rilevato dal P.M. nella memoria depositata per l'udienza odierna, si è costituita oltre il termine decadenziale di venti giorni prima dell'udienza, previsto dall'art. 90 c.g.c. ed espressamente richiamato dal decreto presidenziale di fissazione notificato alle parti.

Essa è parzialmente fondata quanto al danno da mancata entrata.

I fatti contestati con riferimento alle due pratiche edilizie sopra citate, da cui
sarebbe derivata la minore entrata per oneri urbanistici ossia la pratica
Comerio (SCIA n. 62/2016) e la pratica Bea (permesso di costruire n. 84/2015

in attuazione di variante) non vanno oltre il 2016.

La costituzione di parte civile del Comune è del 10.1.2023 e l'invito a dedurre è del 2024 (notificato, rispettivamente, ad ANTONINI in data 3.9.2024 ed a TONANI in data 6.9.2024).

Risulta quindi decorso il termine quinquennale ex art. 1, comma 2 della L. n. 20/1994.

La tesi dell'attore secondo cui il decorso della prescrizione sarebbe stato impedito dall'occultamento doloso del danno è plausibile.

Nel caso della pratica Comerio, la falsa attestazione della TONANI, secondo cui l'intervento sarebbe stato da qualificare come ristrutturazione e non come nuova costruzione (circostanza che ha determinato la minore entrata per il Comune), integra indubbiamente una condotta attiva dolosa potenzialmente idonea a celare il danno contestato dal P.M.

Nel caso della pratica Bea, l'occultamento - imputabile al soggetto privato promotore dell'intervento edilizio, sia pure con il concorso della TONANI, ma in veste di professionista privata, non avendo la stessa, come riconosciuto dalla Procura, svolto in questa vicenda funzioni di attestazione qualificata - è consistito nel simulare, come oggetto dell'intervento edilizio, lavori che in realtà erano già stati eseguiti precedentemente in maniera abusiva. Talché l'intervento si risolveva in una sorta di "sanatoria" dei precedenti abusi, ovviamente però all'insaputa del Comune e con evasione degli oneri che sarebbero ricaduti sul privato.

Come è stato affermato dalla giurisprudenza contabile, tuttavia, la provenienza dell'occultamento doloso è irrilevante, potendo esso provenire anche da un terzo (Sez. II n. 284/2003), scaturendone l'oggettiva

	impossibilità, intesa come impedimento giuridicamente rilevante, per	
	l'amministrazione di far valere il diritto al risarcimento del danno, con	
	conseguente non decorrenza del termine prescrizionale.	
	Ciò detto, tuttavia, va osservato che tale occultamento avrebbe potuto essere	
	disvelato, senza particolari difficoltà, dai controlli amministrativi previsti	
	dalla legge in materia edilizia (cfr. ad es. l'art. 23, comma 6 D.P.R. n.	
	380/2001), anche a prescindere dagli sviluppi delle indagini penali. Il che	
	porta ad escludere che, limitatamente a tale posta di danno, sia invocabile	
	l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, quando la condotta illecita	
	produttiva del danno erariale sia oggetto di indagine penale, l'esordio della	
	prescrizione vada spostato al momento del rinvio a giudizio, in quanto si è	
	ritenuto che soltanto in quel momento si possa prendere compiuta conoscenza	
	dell'esistenza della condotta illecita e del danno che ne è derivato.	
	Tanto detto, nel caso di specie gli episodi illeciti che vedevano coinvolti i	
	convenuti hanno formato oggetto di esposto in data 27.12.2016 da parte del	
	Sindaco del Comune e di successivo esposto anonimo del 27.2.2017 diretto al	
	C.C. di Busto Arsizio (cfr. doc. 21/3 e 4 prod. Proc.), il che avrebbe potuto e	
	dovuto allertare il Comune e indurlo a verificare la correttezza delle pratiche	
	edilizie in discorso.	
	Ma, anche a prescindere da tale circostanza, vi sono comunque ragioni per	
	ritenere, da atti richiamati dallo stesso Procuratore regionale, che gli illeciti	
	produttivi del danno non solo potessero essere rilevati dal Comune, ma fossero	
	in concreto conosciuti.	
	Con riguardo alla vicenda Bea, si riporta, in citazione (pag. 41) quanto segue:	
	<i>“La piena conoscenza dell’illiceità dell’intervento risulta: per l’ANTONINI,</i>	
	15	

dalla conversazione intrattenuta con il Sindaco “in data 05/07/2017, progr. 1986 73” (2), ma anche dal fatto che la palese difformità dello stato dei luoghi veniva persino contestata in sede di approvazione consiliare di detta variante (3) (vds. all. 15 doc. 2 cit.)”. Nella nota (2) si legge: “Si veda proroga 05/07/2017, progr. 1986 utenza monitorata 338/4939775 in uso a ANTONINI Luca registrata in data 03/07/2017 ore 13:14:06 – Interlocutori Melis Luigi Salvatore e Antonini Luca), nella quale gli interlocutori dimostrano di essere al corrente del fatto che la Variante della BEA ha posto in essere le condizioni per una illecita regolarizzazione degli abusi edilizi presenti”. Nella nota (3) si legge: “Vds. Allegato 15 alla CTU del 6/3/2018 (dichiarazione di voto contrario del gruppo consiliare “Buongiorno Solbiate”, motivata dal fatto che gli interventi soggetti a ristrutturazione non risultavano conformi allo stato dei luoghi”.

In sostanza, come detto, senza che vi fosse necessità di attendere la conclusione dell’indagine penale, il Comune avrebbe ben potuto e dovuto procedere ad accertare l’illecito in questione (tanto più alla luce della conoscenza che dimostrava di averne il Sindaco, come si desume dalla citata conversazione tra il sindaco e l’ANTONINI, e comunque in ragione di quanto emerso nel corso della discussione in Consiglio comunale) e, conseguentemente, la minore entrata che ne era scaturita per l’ente.

Con riguardo alla vicenda Comerio, nella memoria depositata in vista dell’udienza (cfr. pag. 15), il PM riporta la testimonianza di una dipendente dell’ente, Bruno Daniela, dalla quale emerge che la stessa aveva rilevato, sin dal momento della presentazione della pratica, la non corretta qualificazione dell’intervento edilizio (e cioè che si trattava di ristrutturazione edilizia con

	ampliamento e non di manutenzione straordinaria, come asseverato dalla	
	TONANI). Anche in questo caso, se le dovute verifiche fossero state operate,	
	come era ben possibile, tempestivamente, la minore entrata sarebbe stata	
	rilevata.	
	Per le altre voci di danno invece l’eccezione di prescrizione è da respingere.	
	Per il danno all’immagine la prescrizione non sussiste, posto che la sentenza	
	penale n. 832/23 di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. è diventata	
	irrevocabile in data 14.10.2023 e da questa data diventa azionabile il danno	
	all’immagine.	
	Le altre voci sono il frutto di condotte dolose del convenuto, oggetto di	
	condanna penale, volutamente celate e per le quali, come si è detto, secondo	
	la costante giurisprudenza (<i>ex plurimis</i> , Sez. II n. 189/2018), il <i>dies a quo</i>	
	prescrizionale va fissato alla data del rinvio a giudizio in data 25 luglio 2022	
	(cfr. doc. 4 prod. Proc.), che ha permesso di prenderne compiuta conoscenza.	
	4. Nel merito la causa risulta sufficientemente istruita e in condizione di essere	
	decisa.	
	L’azione è fondata nei limiti che seguono.	
	Vanno esaminate separatamente le posizioni dei due convenuti.	
	5. ANTONINI Luca. È certo e non contestato che egli al momento dei fatti	
	fosse dipendente del Comune di Solbiate Olona quale responsabile	
	dell’Ufficio tecnico comunale: sussiste pertanto il rapporto di servizio,	
	unitamente a quello di impiego, idoneo a radicare la giurisdizione contabile.	
	5.1. È altresì provata l’illiceità delle condotte al medesimo addebitate.	
	Sui fatti oggetto di causa sopra ricordati è stata pronunciata sentenza del	
	Tribunale di Busto Arsizio del 27.9.2023 n. 832 con cui il convenuto veniva	
	17	

	condannato ex art. 444 c.p.p. a tre anni di reclusione, pena sostituita dal lavoro	
	di pubblica utilità, con interdizione dai pubblici uffici e incapacità di	
	contrattare con la pubblica amministrazione per un anno. La sentenza diveniva	
	irrevocabile il 14.10.2023.	
	I capi di imputazione contestati in sede penale e per cui vi è stata condanna	
	riguardano: concussione (art. 317 c.p.) e induzione indebita (art. 319 <i>quater</i>	
	c.p.) finalizzati ad ottenere incarichi professionali per l'Arch. TONANI (capi	
	di imputazione nn. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11); abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) per non	
	avere effettuato i dovuti controlli su opere abusive (capo n. 10); corruzione	
	per esercizio della funzione (art. 318 c.p.) nei confronti della Ditta FA.MA. di	
	Faverio G. (in cambio dell'agevolazione nell'aggiudicazione di un appalto di	
	lavori presso la Scuola Aldo Moro l'ANTONINI otteneva l'installazione di un	
	condizionatore presso la sua abitazione del valore di euro 1240,00), della	
	Casalucci S.r.l. e della Ditta AZ Impianti di Zaffin A. (per l'aggiudicazione di	
	un appalto per la posa di un <i>landmark</i> in Via IV Novembre e agevolazioni	
	varie l'ANTONINI otteneva incarichi remunerati per euro 3.667,50 (capi 12	
	e 13).	
	Essi hanno palesemente carattere di illecito anche contabile e trovano	
	conferma nelle indagini svolte e nella sentenza citata, che, ancorché	
	pronunciata a seguito di patteggiamento, elenca tutte le numerose fonti di	
	prova acquisite (pagg. 9-14) e afferma che da tali atti non solo non emerge	
	l'insussistenza dei fatti ascritti al convenuto, ma è anzi possibile rilevare i	
	consistenti elementi di prova potenzialmente (ossia nel rito dibattimentale)	
	idonei a dimostrare la responsabilità del medesimo in ordine ai reati ascritti,	
	ivi dettagliatamente indicati (cfr. pagg. 14-16).	
	18	

	A tal fine rilevano in particolare le intercettazioni telefoniche e ambientali,	
	compendiate e trascritte nella CNR conclusiva prodotta dalla Procura	
	regionale <i>sub</i> doc. 20, che restituiscono il quadro inequivocabile e triste	
	dell'illecito esercizio della funzione pubblica e del suo asservimento	
	all'interesse privato in spregio ad ogni regola giuridica e morale. Si vedano in	
	proposito: il capo D (sulla vicenda Comerio, pagg. 116 -160); capo E (sulla	
	vicenda Bea, pagg. 161 - 250); il capo H (sulla vicenda Scuola Aldo Moro,	
	pagg. 407 - 427); il capo I (sulla vicenda Casalucci e AZ Impianti, pagg. 428	
	– 495); il capo M (sulla vicenda FA.MA., pagg. 520 - 539).	
	A tali elementi di prova, così come indicati, può dunque farsi rinvio ai sensi	
	dell'art. 17 disp. att. c.g.c.	
	Secondo la difesa la sentenza di patteggiamento non comporta accertamento	
	e nemmeno riconoscimento di responsabilità e non fa stato in altri giudizi ai	
	sensi dell'art. 445, comma 1 <i>bis</i> c.p.p così come modificato dall'art. 25,	
	comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 150/2022 (c.d. riforma Cartabia, la cui entrata	
	in vigore è stata fissata al 30.12.2022 con D.L. 31.10.2022 n. 162).	
	L'argomento non ha pregio.	
	Come già affermato da questa Sezione (sent. n. 20/2023 e n. 1/2024) e dalla	
	giurisprudenza di appello (cfr. Sez. I n. 25/2023), la modifica dell'art. 445 cit.,	
	in attuazione dell'art. 1, comma 10, lett. a) n. 2 della legge delega (L. n.	
	134/2021), appare diretta a limitare gli effetti extra-penali del provvedimento	
	di applicazione della pena su richiesta e, in particolare, la rilevanza probatoria	
	del fatto storico in esso delineato. Attraverso la novella legislativa è stato	
	invero eliminato il riferimento all'art. 653 c.p.p., che pertanto continua a	
	riguardare le sole decisioni di assoluzione e di condanna. Ai fini che qui	
	19	

interessano rispetto alla portata della novella, la natura di piena prova della pronuncia di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. è stata esclusa dalla Corte dei conti, che ha costantemente ribadito l'autonomia del giudice erariale nell'apprezzamento dei fatti, ai fini dell'accertamento della responsabilità. Questo, infatti, non ha fondamento nella sola sentenza di patteggiamento, bensì nel complesso degli elementi costitutivi della fattispecie di danno, che trovano dimostrazione nelle evidenze allegate a supporto dell'azione, a prescindere dalla circostanza che le stesse fossero pervenute dall'autorità giudiziaria ordinaria e che fossero state oggetto di precedente vaglio da parte del giudice penale. In definitiva, i principi affermati dalla giurisprudenza contabile - secondo cui sebbene la sentenza di patteggiamento non fornisca prova dei fatti nel giudizio, ciò non esclude l'utilizzabilità degli accertamenti fattuali compiuti ai fini penali, ove ritualmente riversati nel fascicolo di responsabilità, allo scopo di fondare la condanna risarcitoria - non si porrebbero comunque in contraddizione con la citata modifica legislativa (cfr. altresì, in questo senso, Sez. Toscana n. 307/2023; Sez. Umbria n. 38/2023; Sez. T.A.A.-Bolzano n. 4/2023).

Tanto ricorre nel caso di specie, dove, come già detto, si sono individuate e versate in giudizio le fonti di prova degli illeciti addebitati al convenuto e dallo stesso materialmente compiuti, cui peraltro questi non ha saputo opporre, nemmeno in questa sede, efficaci elementi di segno contrario.

Il Collegio, pertanto, ha potuto fondare il proprio convincimento sulla illiceità della condotta del convenuto non sulla sentenza di patteggiamento, ma sull'esame e valutazione dell'ampia documentazione prodotta da parte attrice (cfr. in particolare docc. 20-24) e più sopra sinteticamente richiamata.

	5.2. Tali fatti, già penalmente sanzionati, sono senz'altro idonei a generare danno erariale.	
	Vanno sul punto condivise le puntuali osservazioni di parte attrice secondo cui la lesività degli interessi patrimoniali erariali è insita nella grave illiceità delle condotte tenute dal convenuto, rivestente, quale responsabile dell'Ufficio tecnico comunale, un ruolo di significativa responsabilità, con attribuzione di poteri di cui egli ha abusato per tornaconto personale e in totale spregio della funzione pubblica rivestita.	
	Tutti i fatti oggetto di causa, così come descritti nei richiamati capi di imputazione e nella sentenza penale di condanna (doc. 7 prod. Proc.), cui si rinvia per brevità, palesano il loro carattere illecito, trovano conferma nelle indagini svolte e negli atti acquisiti e, del resto, non sono nemmeno specificamente contestati dal convenuto, che si limita a richiamare in via di principio la natura e gli effetti processuali della sentenza di patteggiamento, senza spiegare perché i gravi e reiterati episodi criminosi di specie, emersi incontrovertibilmente nei numerosi atti di indagine sopra citati, dovrebbero ritenersi leciti sotto il profilo amministrativo-contabile.	
	In assenza di diverse ed ulteriori deduzioni difensive, possono dunque ritenersi provati.	
	5.3. Essi, considerata la loro natura e quella dei reati per cui vi è stata condanna, nonché le modalità di esecuzione, sono evidentemente sorretti dal dolo.	
	5.4. Venendo alla quantificazione del danno, occorre esaminare partitamente le singole voci utilmente scrutinabili in quanto non prescritte.	
	5.5. Danno all'immagine. La Procura regionale contesta il danno all'immagine	
	21	

	come derivante dai reati contro la p.a. oggetto della sentenza di condanna ex	
	art 444 c.p.p. ossia fatti di concussione (art. 317 c.p.) e induzione indebita (art.	
	319 quater c.p.) finalizzati ad ottenere incarichi professionali per l'Arch.	
	TONANI (capi di imputazione penale nn. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11); abuso d'ufficio	
	(art. 323 c.p.) per non avere effettuato i dovuti controlli su opere abusive (capo	
	n. 10); corruzione per esercizio della funzione (art. 318 c.p.) nei confronti della	
	Ditta FA.MA. (in cambio dell'agevolazione nell'aggiudicazione di un appalto	
	di lavori presso la Scuola Aldo Moro l'ANTONINI otteneva l'installazione di	
	un condizionatore presso la sua abitazione del valore di euro 1240,00), della	
	Casalucci S.r.l. e della Ditta AZ Impianti (per l'aggiudicazione di un appalto	
	per la posa di un <i>landmark</i> in Via IV Novembre e agevolazioni varie il	
	medesimo otteneva incarichi remunerati per euro 3.667,50 e si produceva un	
	maggior costo dell'appalto a carico del Comune stimato in euro 5.000) (capi	
	12 e 13).	
	Osserva il Collegio che, se il diritto all'immagine della p.a. trova il suo	
	fondamento nell'art. 2 Cost., che riconosce i diritti inviolabili della persona	
	(sia fisica, che giuridica), la declinazione del generale dovere che tutti i	
	cittadini hanno di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne le leggi ex art.	
	54 Cost. in quello, proprio dei dipendenti pubblici, di adempiere le pubbliche	
	funzioni con disciplina ed onore, è in larga parte orientata alla tutela	
	dell'immagine e del prestigio della p.a. Le SS.RR. di questa Corte (n.	
	1/QM/2011) hanno ulteriormente chiarito che <i>“il danno all'immagine della</i>	
	<i>Pubblica amministrazione (“non patrimoniale”), anche se inteso come</i>	
	<i>“danno c.d. conseguenza”, è costituito “dalla lesione” all'immagine</i>	
	<i>dell'ente, “conseguente” ai fatti lesivi produttivi della lesione stessa</i>	
	22	

	<i>(compimento di reati o altri specifici casi), da non confondersi con “le spese</i>	
	<i>necessarie al ripristino”, che costituiscono solo uno dei possibili parametri</i>	
	<i>della quantificazione equitativa del risarcimento”.</i> La lesione dell’immagine	
	pubblica, come sopra definita, opera su un duplice piano, interno ed esterno:	
	all’esterno, per la diminuita considerazione nell’opinione pubblica o in quei	
	settori in cui l’amministrazione danneggiata precipuamente opera, e	
	all’interno, per l’incidenza negativa sull’agire delle persone fisiche che	
	compongono i propri organi. Ne consegue che, al fine di configurare la lesione	
	dell’immagine, non è indispensabile la presenza del c.d. <i>clamor fori</i> , ovvero	
	la divulgazione della notizia del fatto a mezzo della stampa o di un pubblico	
	dibattimento. Tali elementi vanno sì considerati, ma solo quali aggravanti. Il	
	c.d. <i>clamor</i> , pertanto, può essere rappresentato anche dalla divulgazione	
	all’interno dell’amministrazione e dal coinvolgimento di soggetti ad essa	
	estranei, senza alcuna diffusione nei <i>mass media</i> (cfr. Sez. II App. n.	
	662/2011), che nella specie c’è comunque stata (cfr. doc. 1 prod. Proc.).	
	Ciò posto, ad avviso del Collegio i comportamenti posti in essere dal	
	convenuto hanno inferto una grave lesione all’immagine del Comune di	
	Solbiate Olona.	
	Sussiste il presupposto per la tutela risarcitoria di tale diritto in capo alla p.a.	
	previsto dal l’art. 1, comma 1 sexies della L. n. 20/1994 come inserito dall'art.	
	1, comma 62 della L. n. 190/2012, ossia che la lesione derivi da un reato contro	
	la p.a. accertato con sentenza passata in giudicato.	
	Le condotte del convenuto, per quanto qui interessa, sono oggetto di sentenza	
	di condanna penale irrevocabile ex art. 51 c.g.c., ancorché pronunciata a	
	seguito del c.d. patteggiamento ex art. 444 c.p.p.	
	23	

	Come si è già detto sopra, la modifica dell’art. 445 cit., in attuazione dell’art.	
	1, comma 10, lett. a) n. 2 della legge delega (L. n. 134/2021), appare diretta a	
	limitare gli effetti extra-penali del provvedimento di applicazione della pena	
	su richiesta e, in particolare, la rilevanza probatoria del fatto storico in esso	
	delineato. Attraverso la novella legislativa è stato invero eliminato il	
	riferimento all’art. 653 c.p.p., che pertanto continua a riguardare le sole	
	decisioni di assoluzione e di condanna. In punto di esegesi, va aggiunto che il	
	terzo periodo della norma citata ribadisce che la sentenza ex art. 444 comma	
	2 c.p.p. è equiparata ad una sentenza di condanna, mentre l’eccezione prevista	
	dal secondo periodo, valida nel caso non siano state applicate pene accessorie,	
	riguarda eventuali equiparazioni stabilite da disposizioni di legge diverse da	
	quelle penali, dunque non la fattispecie in questione (cfr. questa Sez. n.	
	69/2023).	
	Il convenuto, quale responsabile dell’Ufficio tecnico comunale, con la sua	
	condotta ha minato la fiducia dei cittadini nella correttezza e legalità	
	dell'azione amministrativa nel delicato ambito della gestione del territorio.	
	Tale nocumento ha interessato l’immagine dell’amministrazione verso i	
	cittadini e all’interno dell’ambiente lavorativo e, in generale, nell’ambito della	
	struttura di appartenenza.	
	Il danno all’immagine non si identifica o si verifica soltanto quando, per	
	ripristinarlo, l’amministrazione pubblica sostiene delle spese, ma anche nel	
	caso in cui la rottura di quella aspettativa di legalità, imparzialità e correttezza	
	che il cittadino si attende dall’apparato pubblico, viene spezzata dall’illecito	
	comportamento dei suoi agenti.	
	La risarcibilità di un simile pregiudizio non può dunque rapportarsi alla spesa	
	24	

	incidente sul bilancio dell'ente, bensì ad un valore ideale da determinarsi	
	secondo l'apprezzamento del giudice anche sulla base di presunzioni, tra cui	
	le conseguenze negative che, per comune esperienza, siano riferibili al	
	comportamento lesivo, e ai sensi dell'art. 1226 c.c.	
	Per la relativa valutazione, uno dei criteri (anche se non il solo) è rappresentato	
	dalle utilità ottenute dal pubblico ufficiale (criterio recepito nell'art. 1, comma	
	1 <i>sexies</i> della L. n. 20/1994), ovviamente nelle ipotesi in cui le condotte illecite	
	siano sfociate in indebiti arricchimenti.	
	Nella specie, in considerazione della peculiarità delle condotte e del fatto che	
	parte di queste sono produttive di altre voci di danno oggetto di risarcimento,	
	appare accoglibile come criterio di quantificazione equitativo quello, proposto	
	da parte attrice, del doppio della percentuale del 20% sui compensi percepiti	
	dall'Arch. TONANI grazie alla intermediazione illecita del convenuto ossia il	
	doppio del 20% di euro 174.250,12 ossia euro 69.700,04.	
	Tale quantificazione per il suo carattere equitativo può essere ritenuta	
	assorbente il danno all'immagine derivante da tutti i suddetti reati commessi	
	dal convenuto, che va quindi condannato a tale titolo per la somma di euro	
	69.700,04.	
	5.6. Danno da disservizio, derivante dall'essere state distolte unità di	
	personale dipendente per le attività connesse alla ricostruzione dei fatti illeciti,	
	alla collaborazione con gli inquirenti e con l'autorità giudiziaria, alla	
	conseguente riorganizzazione interna del Comune. Inoltre, a tale voce di	
	danno vengono imputate le spese legali del procedimento penale e della	
	consulenza attribuita ad un avvocato esterno per le valutazioni inerenti alla	
	riorganizzazione dell'ente e i risvolti giuslavoristici e disciplinari della	
	25	

	vicenda. Il tutto per euro 18.736,00, detratto però il 50% delle spese legali, in	
	quanto imputabile a soggetto terzo, coimputato nel processo con l'ANTONINI	
	(come richiesto dalla sua difesa, con l'assenso, manifestato in dibattimento,	
	dal P.M.).	
	Per quanto suggestiva e motivata, tale prospettazione attorea non pare al	
	Collegio accoglibile, né consente di andare di contrario avviso rispetto alla	
	giurisprudenza della Sezione (cfr., per tutte, sentenza n. 182/2024).	
	La sussistenza di questa tipologia di offesa, di carattere patrimoniale e	
	senz'altro in via di principio configurabile, è provata dai risvolti distorsivi	
	della condotta imputabile sulla legittimità dell'azione amministrativa o sul suo	
	corretto andamento. Essa è individuabile in tutti i casi in cui le illegalità	
	riscontrate abbiano disarticolato i processi organizzativi e funzionali dell'ente	
	ed abbiano pertanto distolto energie dal perseguimento dei fini istituzionali,	
	determinando una riduzione dell'efficienza della struttura (cfr., per tutte, Sez.	
	I App. n. 155/2021). Tuttavia, le attività, doverose, poste in essere	
	dall'amministrazione a seguito della scoperta di illeciti perpetrati dai	
	dipendenti rientrano nel novero delle attività istituzionali e fisiologiche e non	
	paiono di per sé individuabili quale ulteriore e diretta conseguenza dannosa	
	derivante da condotte contrarie ai doveri d'ufficio (cfr. questa Sez. n.	
	182/2024 cit., n. 31/2023 e n. 233/2021). Pertanto, una voce di danno ulteriore	
	rispetto al danno patrimoniale e qualificabile come da disservizio necessita di	
	essere specificatamente allegata e provata, non potendo farsi derivare in via	
	presuntiva dal fatto illecito.	
	Altrettanto è da dirsi per le spese legali di costituzione di parte civile, le quali	
	trovano la loro regolamentazione nella sede processuale, e per quelle di	
	26	

	consulenza legale, discrezionalmente disposte dall'ente.	
	Nella specie, il Collegio, allo stato degli atti, non ravvisa sufficienti elementi	
	per poter dedurre che il Comune abbia, a causa delle condotte del convenuto,	
	dovuto sopportare costi aggiuntivi per lo svolgimento del servizio da parte	
	delle figure professionali coinvolte, non essendo stata fornita adeguata prova	
	a sostegno della ricorrenza di tale voce di danno o della sua derivazione	
	causale immediata e diretta.	
	La domanda sul punto va quindi respinta.	
	5.7. Danno da interruzione del nesso sinallagmatico. Parte attrice ha	
	determinato il conseguente danno patrimoniale in euro 5.244,00 a fronte della	
	distrazione delle energie lavorative del dipendente dai compiti istituzionali per	
	attività di carattere illecito di rilevanza penale e la disutilità della retribuzione	
	corrisposta.	
	Esso è stato quantificato ex art. 1226 c.c. in misura pari al 20% dell'indennità	
	di posizione di euro 874,00 mensili corrisposta per 30 mesi, corrispondente al	
	periodo di commissione degli illeciti da fine 2015 al giugno 2018 (cfr. capi di	
	imputazione nn. 7 e 10) ossia il 20% di euro 26.220 pari ad euro 5.244,00.	
	Come puntualmente ricorda parte attrice, il c.d. il danno da interruzione del	
	nesso sinallagmatico (che, a ben vedere, costituisce una diversa declinazione	
	del danno da disservizio) è ravvisabile nell'ammontare degli importi che si	
	rivelano indebitamente riscossi dal dipendente a fronte dell'esercizio di	
	pubbliche funzioni non rese o rese in modo palesemente difforme rispetto alle	
	modalità di legge (cfr. questa Sez. nn. 282/2012, 310 e 313/2012, 160/2021,	
	182/2024). Trattasi di un'alterazione del sinallagma contrattuale di particolare	
	gravità, che si sostanzia in esercizio illecito di pubbliche funzioni mediante	
	27	

	condotta penalmente rilevante, caratterizzata, quindi, da interruzione del	
	rapporto di immedesimazione organica e da sviamento delle funzioni	
	istituzionali a fini egoistici, contrapposti a quelli perseguiti dall'ordinamento	
	(cfr. Sez. II App. n. 283/2023).	
	Nella specie il convenuto, durante il servizio, si è dedicato ad attività illecite	
	anche penalmente a fine di vantaggio personale e, conseguentemente, la	
	retribuzione percepita risulta priva di utilità <i>in parte qua</i> , senza che sia	
	necessaria una prova ulteriore.	
	Per la quantificazione appare corretto procedere in via equitativa come	
	proposto dalla Procura mediante l'applicazione di una percentuale, che appare	
	congruo confermare nel 20%, sull'indennità di posizione (della quale il	
	convenuto ha abusato) e così in euro 5.244,00, da addebitare al convenuto per	
	il danno in discorso.	
	5.8. Danno da tangente (capi di imputazione nn. 12 e 13), derivante da fatti di	
	corruzione per esercizio della funzione (art. 318 c.p.). Parte attrice lo domanda	
	in relazione ai fatti commessi dal convenuto nei confronti della Ditta FA.MA.	
	di Faverio G. per ottenere, in cambio dell'aggiudicazione di un appalto di	
	lavori presso la Scuola Aldo Moro, l'installazione di un condizionatore presso	
	la sua abitazione del valore di euro 1.240,00 e nei confronti della Casalucci	
	S.r.l. per ottenere, in cambio dell'appalto per la posa di un <i>landmark</i> in Via IV	
	Novembre, incarichi remunerati, con conseguente maggior costo dell'appalto	
	che gli accertamenti svolti in corso di indagine hanno stimato in euro 5.000,00	
	(cfr. perizia Dott. Sandoni del 6.3.2018 pag. 70 e s., <i>sub</i> doc. 2 prod. Proc.).	
	Parte attrice ha quantificato il danno patrimoniale sulla base del noto principio	
	giurisprudenziale affermato in materia di appalti pubblici (e ampliamenti	
	28	

che avrebbe richiesto il permesso di costruire e il versamento del relativo contributo di costruzione, pari a euro 21.160,50. Per tale somma, da configurarsi come danno da minore entrata per il Comune, è stata chiesta la condanna maggiorata di accessori.

Secondo la difesa, non vi sarebbe stato alcun aumento di s.l.p., né incremento di volume o carico urbanistico, poiché l'intervento effettuato (spostamento in avanti dei serramenti della portineria) sarebbe rimasto entro il volume originario, definito in base ai titoli edilizi degli anni '80 '90, in cui il volume veniva calcolato "vuoto per pieno". Di conseguenza, l'opera andrebbe qualificata come manutenzione straordinaria ex art. 3 DPR n. 380/2001, che non richiede il permesso di costruire e il pagamento del relativo contributo.

Inoltre, anche se vi fosse stato errore nella qualificazione giuridica dell'intervento, la responsabilità del mancato introito ricadrebbe sull'Ufficio tecnico comunale, tenuto ad emettere il provvedimento inibitorio ex art. 19, co. 3, L. n. 241/1990 oppure un successivo provvedimento di autotutela.

A parere del Collegio la domanda della Procura regionale è fondata, non
apparendo condivisibili le prospettazioni difensive.

Come evidenziato dal consulente tecnico della Procura, la qualificazione dell'intervento doveva essere compiuta alla luce della normativa urbanistica vigente al momento della presentazione della SCIA (vigente il PGT del 2013), indipendentemente da quali fossero le precedenti modalità di calcolo. In base a tali regole, il volume inglobato nell'ampliamento deve considerarsi assimilabile a porticato non computabile ai fini della s.l.p., con conseguente incremento della stessa e modifica di sagoma. L'intervento andava dunque qualificato come ristrutturazione edilizia con ampliamento, soggetta al

	pagamento degli oneri. Sul punto appaiono da condividere le puntuali	
	considerazioni del perito incaricato dal PM penale (cfr. perizia del 6.3.2018	
	cit., pagg. 15-18), recepite nella sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n.	
	833/2023 (pag. 42 e s.) e confermate a seguito di incarico del PM contabile	
	(perizia del 16.6.2024, pag. 3 e s. <i>sub</i> doc. 17 prod. Proc.), cui la difesa non	
	ha saputo opporre efficaci argomenti di segno contrario.	
	La falsa attestazione della TONANI quale progettista ha determinato il minore	
	introito per l'ente, derivante dall'applicazione di oneri non conformi alla	
	natura reale dell'intervento.	
	6.1. L'elemento soggettivo contestato è il dolo ed esso trova conferma negli	
	atti di indagine richiamati in atti (cfr. citaz. pag. 38 e s.; sentenza Trib. di B.A.	
	n. 833/2023 cit., pag. 78 e s., dove viene affermata la coscienza e volontà della	
	TONANI di attestare il falso all'evidente scopo di agevolare il cliente).	
	6.2. Il danno <i>de quo</i> ammonta, come detto, ad euro 21.160,50.	
	7. In definitiva il danno imputabile all'ANTONINI ammonta, per il danno	
	all'immagine, ad euro 74.944,04, da cui vanno detratti euro 10.000,00 già	
	versati (in sede penale a titolo di provvisoria), e così ad euro 64.944,04. Il	
	danno patrimoniale è pari ad euro 11.484,00 (euro 6.240 per danno da tangente	
	ed euro 5.244,00 per danno da lesione del nesso sinallagmatico).	
	Somme per cui va pronunciata condanna in favore del Comune di Solbiate	
	Olona.	
	8. Il danno patrimoniale (da mancata entrata) imputabile alla TONANI	
	ammonta ad euro 21.160,50.	
	Trattandosi di condotta dolosa, ogni compartecipe risponde per l'intero e non	
	è quindi necessario scomputare la quota di danno che potrebbe essere	
	31	

	addebitata all'ANTONINI, per il quale è stata accolta l'eccezione di	
	prescrizione.	
	Per la suddetta somma va dunque pronunciata condanna in favore del Comune	
	di Solbiate Olona.	
	9. Gli importi liquidati a titolo di danno all'immagine possono ritenersi	
	comprensivi di rivalutazione monetaria, mentre quelli relativi al danno	
	patrimoniale, nelle sue diverse componenti, possono essere rivalutati, per	
	semplicità, a decorrere dal 1° gennaio 2019, essendo le condotte illecite	
	cessate nel 2018, sino alla data di deposito della presente sentenza.	
	10. Tutti i suddetti importi vanno incrementati degli interessi nella misura di	
	legge dalla data di deposito della presente sentenza sino al saldo effettivo.	
	11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a carico dei convenuti	
	come da dispositivo.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia,	
	definitivamente pronunciando	
	CONDANNA	
	ANTONINI Luca, C.F. NTNLCU66S21L319O, al pagamento, in favore del	
	Comune di Solbiate Olona, della somma di euro 64.944,04	
	(sessantaquattromilanovecentoquarantaquattro/04) a titolo di danno	
	all'immagine, somma da considerarsi già comprensiva di rivalutazione	
	monetaria, oltre interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza	
	sino al saldo effettivo;	
	CONDANNA	
	il medesimo al pagamento, in favore del Comune di Solbiate Olona, della	
	32	

